

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 229/CGF (2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 23 aprile 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Francesco Cerini, Dr. Salvatore Mezzacapo – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO A.S. LIVORNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LIVORNO-ROMA DEL 14.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 228 del 16.3.2010)

La C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S. Livorno Calcio di Livorno, riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante ad €15.00,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO A.C. SIENA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SIENA/BOLOGNA DEL 21.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 238 del 22.3.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Siena S.p.A. di Siena. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MILAN/LAZIO DEL 28.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 246 del 29.3.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/REGGINA DEL 2.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 252 del 6.4.2010)

La C.G.F. rinvia, su istanza di parte, il ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno.

5) RICORSO U.S. SASSUOLO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ALESSANDRO NOSELLI SEGUITO GARA SASSUOLO/REGGINA DEL 13.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 265 del 14.4.2010)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Sassuolo Calcio di Sassuolo (Modena), riduce la sanzione inflitta al calciatore Noselli Alessandro ad 1 giornata effettiva di gara e all'ammenda di €5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6) RICORSO CALCIATORE MASUCCI GAETANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA SASSUOLO/REGGINA DEL 13.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 265 del 14.4.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Masucci Gaetano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 23 aprile 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete